



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale

Via Pianciani, 32 - 00185 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-Mail: drla@istruzione.it

tel: 06/77392562 C.F.: 97248840585

A00DRLA - Registro Ufficiale
Prot. n. 9376 - USCITA

Roma, 29 aprile 2015

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
Secondarie di I e II Grado
LORO SEDI

e, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Regione Lazio
LORO SEDI

Al Miur
Dipartimento per il sistema educativo
Direzione Generale per gli ordinamenti
Scolastici
Direzione Generale per lo Studente
ROMA

Alle Associazioni di categoria - Persone disabili
LORO SEDI

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e Integrazione
Socio-Sanitaria
ROMA

Oggetto: alunni con disabilità ultradiciottenni e frequenza delle scuole di ogni ordine e grado.

Com'è noto, la circolare relativa alle iscrizioni per all'anno scolastico 2014/2015 prevedeva che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del Primo Ciclo di studi e non frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado, potevano comunque iscriversi ai corsi per l'istruzione degli adulti, usufruendo, al tempo stesso, degli stessi diritti che la normativa vigente riconosceva agli alunni con disabilità frequentanti le scuole nell'orario ordinario, e ciò in base alla O.M. n.455/97.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Via Pianciani, 32 - 00185 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-Mail: drla@istruzione.it

tel: 06/77392562 C.F.: 97248840585

La C.M. n. 51/14, relativa alle iscrizioni per l'a.s. 2015/2016 ha confermato tale previsione, consentendo agli alunni che hanno superato i 18 anni di età di iscriversi ai corsi di primo livello gestiti dai CPIA e a quelli di II livello (ex serali) gestiti dagli istituti di secondo grado.

Resta fermo il diritto alla frequenza presso le scuole secondarie di secondo grado dei soli alunni disabili che non abbiano superato il 18° anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico e che siano in possesso dell'attestato o del diploma conclusivo del primo ciclo.

Da quest'anno, con le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2015/2016, pertanto, tutti gli alunni con disabilità ultra diciottenni che intendo frequentare il primo anno di scuola di secondo grado possono iscriversi soltanto ai corsi di II livello (ex serali) (cfr. la Circolare MIUR n. 6 del 27/2/2015 che disciplina le iscrizioni ai percorsi d'istruzione per gli adulti).

Condizione essenziale per l'assegnazione di posti di sostegno è necessaria la redazione del PEI, da trasmettere agli Uffici Scolastici territoriali all'atto della richiesta di posti di sostegno, oltre ad ogni altra documentazione che ciascun ATP riterrà opportuno acquisire.

In altri termini, il disabile ultra diciottenne, iscritto e frequentante i corsi diurni degli istituti di istruzione superiore, come chiaramente precisa la nota della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del MIUR prot.4561 del 5/7/2011 - "ha il diritto di continuare per l'intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l'ausilio del docente di sostegno. Ovviamente, al termine del quinquennio, non potrà essere ulteriormente consentita l'assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n. 3333/2006".

Si fa presente altresì che, da una verifica a campione dell'età anagrafica degli alunni disabili iscritti presso gli istituti di secondo grado diurni della Provincia di Roma, si è constatato che un numero consistente di alunni di età pari o superiore ai 23 anni (con riferimento al 31 agosto 2015), continua a frequentare detti istituti. In considerazione del fatto che tale fenomeno potrebbe riscontrarsi anche nelle altre province, tenuto conto delle disposizioni e note sopra richiamate, si rappresenta che gli stessi dovranno cessare, dal prossimo anno scolastico, dalla frequenza dei corsi diurni. Ai medesimi alunni disabili è consentita l'iscrizione ai corsi di secondo livello, senza peraltro alcuna assegnazione del docente di sostegno, in ossequio a quanto statuito del Consiglio di Stato con parere n. 3333/2006, qualora ne abbiano già usufruito per un quinquennio precedente (diversamente ai fini del quinquennio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Via Pianciani, 32 - 00185 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-Mail: drla@istruzione.it

tel: 06/77392562 C.F.: 97248840585

andranno sommati gli anni di sostegno ottenuti nei corsi del mattino con quelli che avranno diritto ad ottenere nei corsi serali). Ad ogni modo, la frequenza degli alunni disabili in tali corsi serali non potrà eccedere la durata regolare del quinquennio per il conseguimento di un attestato o diploma di maturità.

Alla luce di quanto sopra premesso, si confida nella puntuale osservanza, da parte delle SS.LL., delle disposizioni sopra richiamate, sia al fine di evitare l'assegnazione di risorse (posti di sostegno) non dovute, con conseguente configurazione di un danno all'erario, sia per evitare un divario troppo marcato tra l'età degli alunni che frequentano i corsi del mattino, che oscilla tra i 14 e i 18 anni, e l'età di alunni (disabili o normodotati) che hanno - talvolta ampiamente - superato i 23 anni di età.

Con specifico riferimento agli alunni con disabilità, è da sottolineare che l'integrazione scolastica mira al raggiungimento di una piena inclusione scolastica e sociale, che possa essere realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Ma questo obiettivo è raggiungibile nella misura in cui il gruppo scolastico di appartenenza sia, anche sotto il profilo dell'età, il più vicino possibile all'età della persona accolta.

Pertanto, pur comprendendo che la scuola rappresenta il luogo nel quale un adulto con disabilità può trovare l'accoglienza, non può non mettersi in evidenza come il privare la persona con disabilità di relazioni sociali con soggetti a lui vicini per età rischi di creare una situazione che, anche dal punto di vista affettivo e sociale, ostacoli, anziché favorire, il raggiungimento di una piena inclusione sociale e lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Gildo De Angelis